**Il processo amministrativo telematico**

**Profili generali e disciplina** (\*)

Il 1° gennaio 2017 è partito il Processo Amministrativo Telematico (o PAT).

Il Processo Amministrativo Telematico è partito per tutti i ricorsi depositati sia in primo grado che in appello a partire dal 1° gennaio 2017 e poi per tutti gli atti relativi ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017.

Invece, per tutti i ricorsi depositati fino al 30 dicembre 2016 (30 dicembre e non 31 tenuto conto della chiusura degli uffici di ricevimento dei ricorsi disposta dal Segretario Generale della G.A. proprio per consentire l’avvio del PAT) gli atti (almeno per il 2017) devono ancora essere depositati fisicamente in cartaceo (ma resta fermo l’obbligo del deposito - già in precedenza previsto - di copia informatica del documento cartaceo, che non ha valore legale e non deve essere fatto con le modalità del PAT).

Quindi, almeno per il 2017, il PAT funziona solo per i ricorsi nuovi e quindi, in questo primo periodo, per i depositi c’è un doppio binario. E il doppio binario ha creato qualche piccolo problema (e un poco di confusione): perché in non pochi casi il deposito degli atti dei ricorsi introitati fino al 2016 sono stati inviati con le modalità del PAT mentre ancora dovevano (e devono, per tutto il 2017) essere depositati in cartaceo.

Dal 2018 anche gli atti dei ricorsi per i quali è stato costituito (all’epoca del loro deposito) il fascicolo cartaceo dovranno essere depositati con modalità telematiche e quindi cesserà il doppio regime: e ciò da un lato semplificherà alcune procedure (perché tutti i nuovi depositi seguiranno uno stesso percorso) e dall’altro determinerà tuttavia la necessità di dover gestire (oltre ai nuovi fascicoli interamente digitali) anche fascicoli in parte telematici e in parte cartacei (anche se di fatto gli atti depositati in cartaceo sono poi in gran parte digitalizzati, ma senza che questo ne abbia mutato il valore giuridico, o dalle stesse parti che hanno depositato copia informatica degli atti e dei documenti cartacei, come prescritto dal c.p.a., o digitalizzati dal Segretariato della G.A. che ha avviato e sta oramai completando un programma di digitalizzazione di tutti i fascicoli cartacei dei ricorsi ancora pendenti).

Non avremo più il doppio binario per il deposito ma, per i vecchi ricorsi, avremo, per alcuni anni e fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale il ricorso è incardinato, un fascicolo processuale misto (almeno dal punto di vista giuridico) costituito da atti cartacei (poi digitalizzati) ed atti digitali (con una copia cartacea), con diverso valore giuridico attribuito agli uni o agli altri.

Il PAT, per i nuovi ricorsi è quindi partito il 1° gennaio 2017.

Ed è davvero partito il 1° gennaio 2017.

Una delle più rilevanti novità del PAT è quella infatti che i ricorsi possono essere depositati sempre e da qualunque luogo (anche da casa).

E’ sufficiente avere le attrezzature giuste e i requisiti per farlo (che non sono poi così tanti).

E così, come ha già detto il Presidente Torsello, un avvocato di Milano può spedire da Milano il suo ricorso al Consiglio di Stato o l’avvocato di Sassari, nel nord della Sardegna, può depositare, senza spostarsi dalla studio nella sua città (… o anche dalla Costa Smeralda), il suo ricorso al TAR di Cagliari o anche al Consiglio di Stato. E lo può fare sempre, di giorno e di notte, di giorno feriale, di sabato o di domenica ed anche a Natale o a Pasqua.

Ed infatti il 1° gennaio, nelle prime ore del mattino (alle ore 8,29), è stato depositato il 1° ricorso dell’era PAT a mezzo PEC da un avvocato di Milano.

E il 1 Gennaio sono stati depositati ben 8 ricorsi (e 4 atti):  ​5 ricorsi davanti al TAR di Roma, 1 al TAR di Milano, 1 al TAR di Ancona e 1 al TAR di Catania.

Ed anche a Pasqua e a Pasquetta sono stati depositati diversi atti e ricorsi: complessivamente 9 ricorsi e 20 atti processuali.

L’inizio, come ha accennato anche il Presidente Torsello, è stato molto cauto.

C’era molto timore sulle conseguenze dell’avvio del PAT sia per noi del Segretariato della G.A., sia per il mondo delle avvocature.

Timori che le fasi di sperimentazione, pur utilissime (soprattutto la seconda, quella generale, massiva, tenutasi dal 10 ottobre al 30 novembre 2016) perché ci hanno consentito di superare alcune delle più evidenti criticità rilevate, non avevano del tutto fugato.

Ed infatti negli ultimi giorni di dicembre c’era la fila fuori dagli uffici di ricezione dei ricorsi (e la fila c’era stata anche a fine giugno quando si riteneva che il PAT dovesse partire dal 1 di luglio del 2016).

I magistrati erano invece più incuriositi che preoccupati perché, come molti degli addetti ai lavori sanno, l’attività dei magistrati amministrativi già da molti anni segue un percorso che è tutto informatizzato, con l’utilizzo della cd. scrivania del magistrato: dall’acquisizione del fascicolo alla redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, alla trasmissione del testo redatto in nativo digitale (come oggi si dice) al Presidente e agli altri componenti del collegio giudicante per le loro valutazioni, alla trasmissione infine alla segreteria per la pubblicazione del testo condiviso.

Dal luglio del 2016 è stata poi introdotta la firma digitale per le sentenze e gli altri provvedimenti del G.A. (e successivamente anche per i pareri delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e del CGARS), con grande beneficio per i magistrati, che possono inviare firmati anche da remoto i loro provvedimenti, e con grande beneficio per i tempi di pubblicazione delle decisioni (soprattutto nel periodo feriale).

Insomma i magistrati erano il 1° gennaio 2017 relativamente tranquilli (eccetto noi magistrati addetti al Segretariato e all’informatica), con un’unica vera preoccupazione legata alla necessità di dover studiare gli atti di un fascicolo che sarebbe stato non più cartaceo (con tutti i comodi ausili del digitale) ma tutto digitale (con solo qualche ausilio cartaceo).

Da questa preoccupazione è nata la norma sul deposito di una copia cartacea dei ricorsi e degli scritti difensivi, norma contenuta nell’articolo 7, comma 4, del d.l. n. 168 del 31 agosto 2016, convertito con modificazioni nella [legge 25 ottobre 2016, n. 197](https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjg1/~edisp/nsiga_4164145.pdf) (norma che peraltro era già contenuta nella versione delle regole tecniche trasmessa alla Presidenza del Consiglio e che era stata poi stralciata perché ritenuta in contrasto con le finalità di un processo che doveva essere tutto digitale).

Tale disposizione, almeno per il 2017, doveva attenuare, per i magistrati l’impatto del passaggio al telematico, (peraltro in modo solo parziale perché, almeno espressamente, la disposizione non sembra comprendere fra gli atti da depositare in cartaceo anche quelli allegati ai ricorsi ed agli scritti difensivi) ma non è stata vista con grande favore dalle avvocature perché a fronte dei nuovi oneri telematici non li sgravava del tutto degli oneri legati alla precedente procedura cartacea.

Tale disposizione peraltro, come è a molti noto, ha creato anche qualche problema applicativo e costituisce al momento uno dei temi aperti, anche a seguito di alcune pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR (lo ha ricordato il Segretario Generale) sulle quali si è aperto un acceso dibattito.

Mi limito qui a ricordare alcuni temi:

quale è la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo ?

si può discutere la domanda cautelare o (anche) il merito se manca la copia cartacea ?

l’obbligo incide in qualche modo sul decorso dei termini ? e si riferisce solo ai ricorsi e alle memorie o si estende, anche se non è chiaramente indicato, anche agli atti allegati ?

Non si può nascondere che per molti magistrati la mancanza del fascicolo cartaceo costituisce una delle più rilevanti preoccupazioni legate all’avvio del PAT perché incide sulle modalità di svolgimento del lavoro (e secondo alcuni anche sulla salute) ed è per questo che è vista da alcuni con sfavore.

E deve ammettere che anche io (pur essendo responsabile del Servizio per l’Informatica) quando deve studiare questioni complesse nelle quali devo attingere a diverse fonti o a diversi atti non mi faccio scrupolo di stampare qualche pagina: ma non per questo ritengo che fosse preferibile il sistema precedente nel quale arrivavano nei tribunali montagne di carte (spesso in tante copie inutili) in capienti trolley.

Detto questo posso ritornare alla preoccupazione del mondo delle avvocature (e nostra del Segretariato) per la partenza del PAT.

Preoccupazione che si è palesata con una partenza tanto timida che qualcuno ha anche pensato che ci fossero anche altre cause per la forte diminuzione dei ricorsi presentati all’inizio di gennaio davanti all’intera G.A.

Gli avvocati che hanno fatto parte del tavolo tecnico, che (aggiungo anche io), è stato davvero molto importante per la partenza del PAT, hanno potuto già vedere i dati statistici che da noi sono stati raccolti sul funzionamento del PAT nei primi mesi (dati che sono peraltro oggi a disposizione di tutti nella voce “comunicati” della sezione PAT del nostro sito internet).

All’inizio i depositi erano pochi e le percentuali degli errori in relazione al numero dei depositi erano molto alte. Ma poi nel tempo le percentuali degli errori sono scese sempre più: nella prima settimana avevamo percentuali di invii errati superiori al 40%; già nella seconda settimana gli errori erano scesi al 33%; le rilevazioni fatte successivamente hanno mostrato un costante aumento del numero dei depositi ed una costante discesa degli errori: a fine aprile le nostre rilevazioni ci dicono che gli errori sono poco al di sopra del 6% degli atti e dei ricorsi inviati… e contiamo in una ulteriore riduzione.

All’inizio il maggior numero di errori era dovuto all’invio di atti di ricorsi non nati nell’era del PAT. Ora il maggior numero di errori (circa il 40%) è dovuto al mancato invio del modulo di deposito con il messaggio PEC che contiene il ricorso (o l’atto). Si tratta di un errore evidentemente banale.

Comunque, nel mese di aprile sono stati depositati complessivamente circa 19.000 atti e ricorsi: 4.346 ricorsi (numero leggermente inferiore rispetto a quello riscontrato nel mese di marzo che aveva un maggior numero di giornate lavorative) e 14.544 atti riguardanti i ricorsi del 2017, e gli errori, come ho detto sono stati poco più del 6% del totale.

Con le avvocature, nel tavolo tecnico, abbiamo anche analizzato le cause degli errori ed abbiamo quindi avviato campagne congiunte di comunicazione per dare informazione sulle modalità corrette di invio dei moduli ed abbiamo anche predisposto dei video tutorial sia per la compilazione del modulo deposito ricorso che del modulo deposito atti, video tutorial che sono accessibili da internet (ad oggi con circa 20.000 visualizzazioni). Abbiamo inoltre attivato un apposto help desk a disposizione degli avvocati che ha dato risposte fino ad oggi ad oltre 15.000 richieste (di media circa 150 chiamate al giorno).

Dopo le prime stentate settimane il PAT è quindi partito.

Ed è partito senza grandi traumi.

Il che dimostra che, fatti salvi i necessari adattamenti che i diversi operatori del processo (avvocati, giudici e segreterie) hanno dovuto (a volte faticosamente) apportare alle loro modalità di lavoro, il sistema non è risultato poi tanto complesso (anche se sui giornali e sulle riviste si possono leggere anche opinioni diverse).

Forse, pur con qualche imperfezione che è stata subito rilevata, direi addirittura che si tratta di un sistema abbastanza semplice. Forse per le avvocature qualche complicazione è stata dovuta anche al fatto che le nostre regole tecniche sono in parte diverse da quella della giustizia civile.

Gli avvocati quindi (e lo ricordo brevemente) preparano i loro atti in nativo digitale, con determinate caratteristiche contenute nelle regole e specifiche tecniche (il DPCM n. 40 del 2016), “fotografano” con la firma digitale quello che hanno predisposto, lo notificano alle parti (quando è possibile con PEC) e lo inviano poi mediante la loro PEC (che deve essere una PEC certificata e inserita nell’elenco tenuto dal Ministero di Giustizia) alle PEC della singola sede della G.A., compilando l’apposito modulo che è scaricabile dal nostro sito internet (modulo deposito atti o modulo deposito ricorso o uno degli altri moduli predisposti per le richieste alla segreteria, per gli ausiliari del giudice etc., nell’ultima versione che è stata aggiornata il 26 febbraio).

Compilano il modulo aggiornato, nelle parti di interesse, seguendo le istruzioni, facendo l’elenco di tutti gli atti allegati che indicano in un apposito “foliario”; facendo tutte le richieste che ritengono necessarie e firmando il tutto con la firma Pades (di alcune questioni che sono sorte sulla scelta di utilizzare esclusivamente la firma Pades vi accennerò dopo).

Questa è la modalità ordinaria.

Se l’invio è troppo pesante deve essere frazionato (il limite che abbiamo dovuto imporre è di 10 MB per file e 30MB complessivo per la PEC) o si può utilizzare l’upload (che ha un limite di 30 MB per file e il limite di 50 MB di dimensione massima).

La modalità di invio mediante upload consente di versare direttamente gli atti nel nostro sistema informativo: ma tale modalità è stata da noi resa al momento residuale perché abbiamo dovuto prendere prudenzialmente atto dei limiti del nostro sistema informativo che è stato rafforzato per l’avvio del PAT ma necessita comunque di interventi più radicali, ai quali stiamo lavorando, per poter offrire servizi adeguati alle nuove necessità.

E noi pensiamo che un domani il deposito mediante upload possa essere non una modalità eccezionale ma una modalità ordinaria (se non la modalità ordinaria) per il deposito degli atti e dei ricorsi davanti alla G.A.

Al momento (dal dato statistico del mese di aprile) si evince che l’upload è utilizzato nel 4,2% dei casi per il deposito dei ricorsi e nel 20% circa per il deposito degli atti.

Tornando all’invio del ricorso e degli atti a mezzo PEC, una volta che la PEC è stata inviata e risulta poi anche consegnata, gli avvocati per essere sicuri che il ricorso è stato regolarmente depositato devono ricevere una terza PEC che attesta anche la regolarità della consegna della PEC alla G.A.

Le avvocature temevano che questa terza PEC arrivasse loro con un ritardo tale da poter pregiudicare, nel caso fossero emersi problemi, il rispetto di termini processuali. Ma anche su questo il sistema si è dimostrato adeguato e non ho notizia di ritardi nell’invio e ricezione di questa terza PEC tali da aver causato problemi processuali.

Quando poi gli atti sono arrivati alla sede della G.A. (che deve essere quella giusta, perché un’altra delle cause tipizzata di errore (3,2%) è l’invio ad una PEC di altro Tribunale) viene formato il fascicolo, rigorosamente informatico, che poi, nei tribunali plurisezionali e al Consiglio di Stato viene assegnato dal Presidente alle sezioni, dandone informazione al relativo Presidente per la valutazione delle misure cautelari eventualmente richieste.

E dopo il percorso è sostanzialmente analogo a quello che avrebbe avuto un fascicolo cartaceo.

Viene disposta la fissazione della eventuale domanda cautelare e poi dell’udienza di merito. Gli avvocati inviano, sempre in modo informatico, i loro atti e le loro memorie e i magistrati devono studiarli leggendoli dal fascicolo informatico. La decisione è redatta in modo informatico, pubblicata e comunicata alle parti.

Oggi, dopo più di quattro mesi, si può quindi dire che il PAT funziona con buona regolarità dal punto di vista tecnico/operativo. Qualche problema è stato rilevato ma vi si è posto sempre tempestivamente rimedio.

E funziona anche se le strutture informatiche, pur in parte adeguate per l’occasione, hanno dovuto supportare un carico per il quale, come ho accennato, non erano state pensate.

Ma stiamo lavorando per offrire un servizio tecnico migliore: entro la fine dell’anno avremo connessioni più veloci; avremo un SIGA rinnovato con i più recenti programmi applicativi ed avremo anche un nuovo sito internet migliorato non solo nella parte grafica ma soprattutto nella sua struttura e nelle sue capacità.

E stiamo lavorando anche sulla sicurezza che, nell’era informatica, come potrà ben spiegarci dopo il col. Sivilli, è un tema fondamentale (pensate, da ultimo, alla vicenda degli hacker nelle elezioni americane e in quelle francesi o al famoso caso Snowden che ci ha rivelato come attraverso gli strumenti informatici si può controllare ogni nostro atto e ogni nostra azione).

Dobbiamo quindi pensare non solo al *back up* dei dati incamerati ma anche assicurare la *business continuity* ed avere un *disaster recovery*. Così come ci stiamo preoccupando del tema della conservazione documentale dei documenti informatici che naturalmente presenta profili del tutto nuovi rispetto a quelli data dalla conservazione in archivio dei fascicoli e delle decisioni cartacee.

Queste notazioni sui profili tecnici mi danno l’occasione per dire che alcune scelte di carattere tecnico che sono state fatte in sede di redazione delle regole e delle specifiche tecniche, contenute nel DPCM n. 40 del 2016 (e in successivi atti del Segretariato), che sono state a volte discusse, e mi riferisco non solo al deposito a mezzo di *upload* al quale ho già fatto riferimento ma anche ai limiti dimensionali degli atti (pure citati) o anche alla scelta di consentire la ricezione di atti muniti della sola firma digitale in formato PADES (con esclusione quindi degli atti con la firma digitale in formato CADES), scelte che erano state fatte tenendo conto anche delle caratteristiche dei nostri sistemi informativi, potranno essere riviste in un tempo non troppo lontano appena avremo adeguato le nostre strutture informatiche. Con tecnologie più avanzate sarà possibile quindi anche fare scelte di carattere tecnico operative diverse e più semplici.

Così come per i magistrati stiamo pensando ad una scrivania del magistrato più moderna che possa anche prescindere dall’uso di una *pen drive* (che quando si perde o si rompe crea non pochi problemi per il recupero, non sempre possibile, dei dati in essa contenuti).

Ma accanto agli aspetti tecnici operativi il PAT ha portato anche qualche problema di carattere giuridico.

E qualche chiarimento ma anche qualche ulteriore incertezza è stata determinata dalle prime sentenze che sono state emesse dal giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado.

In generale si può dire che le incertezze sono in parte fisiologiche. Quando viene emanata la nuova regolamentazione di un settore, qualsiasi disciplina normativa, per quanto ben scritta, presenta profili problematici.

Interviene, nei primi casi sollevati, il giudice amministrativo e non sono rari i casi di decisioni inizialmente diverse (anche in modo netto) fra i diversi tribunali.

Poi quasi sempre le questioni si sedimentano, la giurisprudenza comincia a uniformarsi, talvolta anche dopo un passaggio della questione in Adunanza Plenaria. Altre volte occorre anche un secondo passaggio in Adunanza Plenaria e poi magari interviene il legislatore.

Per il PAT, considerata la rilevanza, sul processo, delle questioni che potevano sorgere, è stata per questo prevista una norma di carattere eccezionale quale quella della possibile richiesta, che può venire anche da parte di un TAR (per un periodo di 3 anni), all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di esaminare la questione controversa, (art. 7, comma 2, del d.l. n. 168 del 2016 che ha aggiunto l’art. 13 bis alle disposizioni di attuazione del c.p.a.).

Non si esclude quindi che su qualcuno dei temi più controversi debba presto intervenire l’Adunanza Plenaria (e forse anche il legislatore).

Ma questi mesi ci hanno dimostrato che, nonostante qualche problema, anche la costruzione giuridica del PAT, grazie anche alle modifiche che sono state introdotte con il d.l. n. 168 del 31 agosto 2016, ha retto.

Mi limito quindi solo a ricordare brevemente alcune delle più rilevanti questioni giuridiche che sono sorte: alcune di queste saranno trattate ampiamente nelle successive relazioni, altre saranno oggetto della tavola rotonda di questo pomeriggio:

1. delle questioni sorte sul deposito sulla copia cartacea (d’obbligo e non di cortesia) vi ho già detto prima;
2. il Presidente Torsello ha poi già accennato all’altra, direi più rilevante questione, che è stata affrontata dalla sez. IV, con la sentenza 4 aprile 2017, n. 1541, che ha dichiarato irregolari – e non nulli o inesistenti – gli scritti di parte non conformi alle regole del PAT.

Le nuove norme processuali, sia di rango primario che regolamentari, prevedono chiaramente che il processo debba essere telematico in tutte le sue fasi.

Cosa succede allora se il ricorso non è proposto in via telematica ?

Ed è possibile, nel nuovo regime, il deposito di ricorsi (o atti) cartacei e privi della firma digitale ?

La risposta dovrebbe essere semplice: è no.

Perché le regole processuali non lo prevedono più (salvo le rare eccezioni che però sono tassativamente indicate). Ed alcuni TAR si erano anche espressi affermando la nullità degli atti depositati non in digitale o comunque privi della firma digitale (Napoli, Catanzaro).

Ma se accade, come è accaduto (abbastanza raramente per fortuna), e viene depositato (ancora) un ricorso cartaceo quali sono le conseguenze ?

Il CdS, con la citata sentenza della IV Sezione ha detto che il deposito cartaceo è solo una irregolarità ed è quindi sanabile.

Ma è così ? Forse lo si può affermare, anche con serie argomentazioni giuridiche, in questa prima fase di avvio del PAT ma non credo che sarà così anche in futuro.

1. Altra questione sulla quale la giurisprudenza non è univoca è quella riguardante l’uso della firma digitale che le regole tecniche richiedono sia solo in formato PADES, a differenza di quanto avviene nel processo civile.

Sul punto il TAR Basilicata ha detto che l’atto è inesistente mentre il TAR Napoli ha detto che anche la firma CADES ha la sua valenza giuridica generale (anche se non è prevista dalle nostre regole tecniche) e quindi il suo utilizzo costituisce una irregolarità sanabile.

1. Ulteriore questione è poi se la firma digitale apposta sul modulo di deposito si può ritenere estesa anche agli atti e ai documenti allegati ed elencati nel foliario ? Il TAR Napoli ha detto di no, e credo (al momento) correttamente.
2. Ricordo infine la rilevante questione, oggetto di un lungo (e acceso) confronto nel tavolo tecnico con le avvocature (e che ha infine portato all’approvazione di un documento congiunto delle avvocature, portato a conoscenza anche dei magistrati dal Segretario Generale), riguardante le modalità di esecuzione della notifica cartacea nel processo amministrativo telematico: in un quadro normativo che sul punto non è risultato chiarissimo, sono state quindi ritenute possibili, nell’ottica del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., due soluzioni: (1) la formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea; e (2) la formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali notifiche a mezzo PEC, e, comunque, per il deposito telematico. Sul punto sarà però forse necessario un intervento normativo.

Questi sono quindi alcuni dei temi aperti e sui quali si soffermeranno le prossime relazioni e la tavola rotonda di oggi pomeriggio.

In conclusione (volevo fare) alcune brevi considerazioni di carattere generale.

Il PAT, come ci è stato ricordato negli interventi di saluto, ha posto la giustizia amministrativa all’avanguardia fra gli ordinamenti giudiziari.

Ed ha innegabili benefici: sui tempi dei depositi dei ricorsi e degli atti ed anche sui tempi delle decisioni. E ulteriori benefici sui tempi delle decisioni potranno essere dati dall’attivazione degli uffici del processo, previsti dall’art. 8 del d.l. n. 168, e da un uso maggiore delle tecnologie informatiche anche ad esempio per la trattazione congiunta di questioni identiche o analoghe.

Innegabili benefici vi sono poi anche, come ho detto all’inizio, sulle modalità di esercizio delle attività: non si è più soggetti all’orario degli uffici e si può spedire i ricorsi anche a distanza.

Immediate sono poi le comunicazioni delle segreterie agli indirizzi PEC che le parti devono comunicare (e questo porterà presto al superamento della figura del domiciliatario). E immediate sono anche le notifiche quando sono fatte a mezzo PEC.

Innegabile è poi il forte risparmio sull’uso della carta (anche qualora si rendesse permanente il deposito di una sola copia cartacea del ricorso e vi si includessero anche gli atti).

La giustizia amministrativa è stata quindi pronta a fare una piccola rivoluzione (e lo ha fatto, per i nuovi ricorsi, in modo quasi integrale, rendendo possibile, attraverso i cd. miniurp, l’accesso al giudizio telematico anche ai cittadini non ancora digitalizzati).

E lo ha fatto utilizzando gli strumenti che sono offerti da una (grande) rivoluzione tecnologica che corre velocissima e che ci offre strumenti dai quali non possiamo più prescindere, nella vita di tutti i giorni e nel nostro lavoro: della quale prendiamo tutti i benefici e cerchiamo talvolta di limitare gli aspetti negativi.

E’ un percorso che non si può fermare.

Ora siamo partiti con il PAT. Un domani forse avremo anche udienze (o solo camere di consiglio) in *conference call*.

Già oggi al Collegio di garanzia del CONI, che come alcuni di voi sanno, è la Cassazione del mondo dello sport, gli avvocati possono partecipare alle udienze anche a distanza (qualche settimana fa ho avuto un udienza al CONI e dialogavo con un avvocato che vedevo su un maxi schermo). E l’udienza si è svolta regolarmente. Così come per decidere una questione complessa (la revoca di 2 scudetti e di altri titoli vinti dalla Mens sana Basket di Siena) abbiamo avuto un supplemento di camera di consiglio in *conference call* con alcuni dei componenti del collegio non residenti in Roma.

Temo che Calamandrei, così abile a descrivere la vita dei giudici e degli avvocati nel momento sacrale dell’udienza, se ne dispiacerebbe non poco. Ma sono i tempi che cambiano.

Già da tempo i nostri computer scrivono sotto dettatura quello che noi gli chiediamo a voce di scrivere.

Un domani forse elaboreranno per noi la costruzione del fatto e faranno automaticamente le ricerche di giurisprudenza o integreranno automaticamente le nostre affermazioni con i precedenti giurisprudenziali. E posso immaginare che ci saranno presto ulteriori evoluzioni con lo sviluppo inarrestabile delle intelligenze artificiali. E in tempi anche velocissimi, se pensate solo a quanti pochi anni sono passati dalla diffusione di internet (1995/2000), di facebook (2004) o di WhatsApp (2009).

Tutto questo per dire che, come è accaduto in molti altri settori della nostra società, anche il PAT deve essere considerato la naturale evoluzione tecnologica del processo amministrativo.

E deve essere quindi accettato con i suoi pregi e qualche suo difetto.

Deve essere solo migliorato e reso più agevole per le avvocature ed anche per i magistrati perché, come noi ci ripetiamo, è l’informatica che deve essere al nostro servizio e deve migliorare i livelli e la qualità del nostro lavoro (e non deve essere vero il contrario).

Quanto ai fascicoli e alle sentenze cartacee saranno presto ricordate come testimonianza del passato e magari oggetto di curiosità come oggi accade quando andiamo a vedere in biblioteche storiche o in antiche abbazie gli splendidi testi medioevali dei monaci amanuensi.

  **Dante D’Alessio**

 Consigliere di Stato

pubblicato 18 maggio 2017

(\*) Relazione al convegno “Il Processo Amministrativo Telematico”

Roma 12 maggio 2017